

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1006

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, BARCA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MANCUSO, GIANNI, BELARDI MERLO, BIRARDI, BONCOMPAGNI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, IANNI, LOPS, MONTESSORO, POCETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, ZOPPETTI

Presentata il 15 dicembre 1983

Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — È difficile negare la necessità e l'urgenza di una revisione generale del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti e mezzadri-coloni che muova nella direzione del riordinamento organico del multiforme sistema previdenziale vigente nel nostro Paese.

D'altra parte il riordino complessivo del sistema pensionistico è imposto dalla situazione di crisi allarmante in cui versa da anni la previdenza. Per il 1983 è previsto che il disavanzo patrimoniale dell'INPS ascenderà a quasi 34 mila miliardi, costituito per tre quarti da quello della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che pertanto viene considerata colpevole della grave situazione finanziaria dell'INPS e della crescente ingovernabilità dell'intero sistema previdenziale italiano.

Le cause principali della crisi della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri vanno individuate nel sempre più sfavorevole rapporto fra iscritti alla gestione e pensionati, nel pensionamento di alcune centinaia di migliaia di coltivatori avvenuto nel 1958 all'indomani della creazione della gestione senza alcuna copertura contributiva, nell'irrisorietà del contributo capitarario fatto pagare senza distinzione a tutti gli iscritti nel primo ventennio della gestione speciale e soprattutto nella progressiva riduzione del contributo dello Stato alla gestione ed alla spesa per l'integrazione al trattamento minimo di pensione.

Alla crisi della gestione speciale coltivatori diretti, coloni, mezzadri, corrisponde quella della situazione generale dell'agricoltura nel nostro Paese.

Il *deficit* agro-alimentare per l'anno 1983 viene già calcolato intorno ai diecimila miliardi di lire, mentre continua l'esodo dalle campagne verso le attività industriali e commerciali e per l'estero. Dai cinque milioni di coltivatori iscritti alla gestione pensionistica nel 1960 si è scesi nel 1983 ad appena un milione e mezzo, con sempre più incisiva presenza di donne e di anziani. Con un reddito medio pari a due terzi della media CEE, gli agricoltori italiani sono all'ultimo posto nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, specialmente in conseguenza del fatto che i prezzi agricoli vengono fissati senza tener conto dell'inflazione italiana in modo adeguato.

Si può affermare pertanto che la giusta soluzione del problema previdenziale dei coltivatori rappresenta per la categoria una concreta garanzia di condizioni di vita e di lavoro socialmente accettabile e un contributo al superamento della crisi nelle campagne, incoraggiando i giovani a restare o a tornarvi.

Da questo stato di cose e da queste esigenze nasce la nostra proposta di legge di riordino della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Essa, respingendo ogni facile tentazione di risolvere il problema riservando alla categoria trattamenti assistenziali sempre più ridotti rispetto a quelli previdenziali assicurati ai lavoratori dipendenti, punta alla parificazione del trattamento minimo di pensione ed alla istituzione di un meccanismo pensionistico capace di assicurare ai coltivatori, che abbiano la debita anzianità di contribuzione, una pensione superiore al minimo. I mezzi previsti per raggiungere tali obiettivi sono costituiti in primo luogo dalla riforma del contributo a carico del coltivatore mediante il riferimento della contribuzione al reddito delle singole imprese e, poi, dall'intervento dello Stato tenuto a farsi carico del *deficit* pregresso e del pagamento delle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma.

La parificazione del trattamento minimo di pensione della gestione speciale a

quello dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è da ritenere, infatti, dovuta alla categoria, non solo in ossequio a principi di ordine costituzionale ed a criteri di giustizia previdenziale che non sopportano discriminazioni di sorta, tanto più che con l'entrata in vigore delle norme al riguardo contenute nel decreto-legge n. 463 del 1983 il diritto al trattamento minimo viene subordinato in modo rigido ad un limite di reddito uguale per tutti i pensionati.

Il nuovo meccanismo di calcolo della pensione che viene proposto supera nettamente quello rapportato al « contributo base », che resta punitivo malgrado i correttivi introdotti con il citato decreto-legge n. 463, ed aggancia l'importo della pensione direttamente alla anzianità di contribuzione ed al reddito sul quale sono stati pagati i contributi.

In questo modo si dà al coltivatore la certezza di poter conseguire a conclusione di una intera vita di lavoro e di contribuzione, un trattamento pensionistico adeguato alle sue esigenze di vita e nello stesso tempo un concreto incentivo ad essere assicurato in rapporto al reddito dell'azienda.

Nella tabella A allegata alla proposta di legge sono indicate le percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione sulla quale sono stati pagati i contributi nell'ultimo periodo di occupazione. La retribuzione annua pensionabile si ottiene moltiplicando il numero delle giornate, indicate in corrispondenza della fascia di reddito nella quale è inserito il coltivatore, per il salario medio convenzionale più appresso specificato.

I contributi previdenziali a carico della categoria possono anche aumentare rispetto al livello attuale; ma obbedendo a due precise condizioni: che essi siano proporzionali al reddito aziendale di ciascuno e che nella determinazione della loro misura si tenga debito conto del fatto che i coltivatori non sono in grado di scaricare gli oneri sociali sui prezzi di vendita dei prodotti agricoli, come di regola avviene in tutti gli altri settori produttivi. Il superamento dell'attuale con-

tribuzione, prevalentemente capitaria, consentirà di attenuare un onere ormai insopportabile per le aziende a basso reddito facendo finalmente giustizia di una iniqua forma di solidarietà alla rovescia.

Nella tabella *B* allegata alla proposta di legge i coltivatori vengono ripartiti in cinque fasce di reddito agrario. Nella prima sono compresi quelli appartenenti ad aziende con reddito fino a lire 1.000 e nella quinta, ossia la massima, quelli appartenenti ad aziende con reddito superiore a lire 5.000. Tutti gli altri sono inseriti nelle tre fasce intermedie.

Ad ogni fascia di reddito agrario corrispondono un diverso numero di giornate ed una diversa aliquota percentuale di contribuzione. Inoltre il salario medio convenzionale corrispondente ad ogni giornata viene individuato in quello stabilito per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato in base alle norme contenute nell'articolo 4 — primo comma — della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Di conseguenza la contribuzione annua a carico della singola unità attiva si ottiene moltiplicando il salario medio convenzionale anzidetto per il numero delle giornate e per l'aliquota percentuale che sono state attribuite in corrispondenza alla fascia di appartenenza.

Al riguardo va, infine, sottolineato il fatto che per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate è previsto il mantenimento, opportunamente, di una riduzione dei contributi e, inoltre, che l'obbligo assicu-

rativo nella gestione dei coltivatori viene esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale che sono inseriti nella fascia di reddito più elevata.

Per il superamento del grave squilibrio economico-finanziario della gestione pensionistica dei coltivatori sono indicate due vie obbligate e interdipendenti, che si possono riassumere nell'obbligo dello Stato di assorbire il disavanzo patrimoniale della gestione che si è venuto accumulando nel corso degli anni a partire dal 1958 e di pagare le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della legge che viene proposta.

In questo modo si tiene nel debito conto il fatto che i coltivatori non hanno adeguati meccanismi di difesa del reddito. Basti ricordare al riguardo che nel 1982, a fronte di una svalutazione della lira pari al 16 per cento, l'aumento medio dei prezzi dei prodotti agricoli rispetto all'anno precedente è stato del 10,5 per cento.

L'approvazione di questa proposta inoltre impedirà di continuare ad utilizzare il *deficit* della gestione pensionistica dei coltivatori diretti per prolungare la pratica dei provvedimenti tampone tesi a fare economie nella spesa previdenziale comunque e non sempre in modo giusto e imporrà di procedere con la necessaria speditezza alla riforma del sistema previdenziale mediante la perequazione e l'omogeneizzazione dei diversi trattamenti e mediante la ristrutturazione dell'INPS così da garantire al sistema la necessaria efficienza ed organicità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Misura dei contributi previdenziali).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 sono istituiti, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, cinque fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo le aziende sono classificabili in base al reddito agrario determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui al comma precedente è determinata in base alla tabella *B* allegata alla presente legge.

I contributi per le unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma successivo per il numero delle giornate indicate nella tabella *B*;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili le aliquote di cui alla stessa tabella *B*.

Ai fini del calcolo dei contributi, nonché della misura delle pensioni, si prende a base il salario medio convenzionale fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determinato con le stesse norme stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Ove non vi sia rispondenza tra il reddito agrario attribuito risultante nel catasto e l'assetto reale dell'azienda agrico-

la, l'iscritto alla gestione può inoltrare ricorso all'INPS per essere collocato nella fascia contributiva corrispondente al reddito agrario aggiornato, in base all'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Il ricorso viene deciso dalla commissione provinciale di cui all'articolo 10 della presente legge.

I soggetti iscritti alla gestione speciale in qualità di unità attive di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorché appartenenti ad aziende con reddito agrario superiore, sono collocati, a domanda, ai fini contributivi nella prima fascia di reddito della tabella *B* allegata alla presente legge.

Restano ferme le agevolazioni previste dalla legge per le aziende ubicate nelle zone montane e zone svantaggiate, limitatamente alle aziende collocate nelle prime tre fasce di cui alla tabella *B*.

ART. 2.

(Imprenditori agricoli a titolo principale).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Gli imprenditori non coltivatori diretti di cui al comma precedente sono classificati nella quinta fascia di cui alla allegata tabella *B* ai fini dell'attribuzione del reddito convenzionale. La relativa aliquota contributiva prevista dalla quinta fascia è aumentata del 2 per cento a titolo di solidarietà.

ART. 3.

(Classificazione delle aziende).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari

delle aziende di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché del totale degli stessi redditi.

Sulla base di tali dichiarazioni, la commissione di cui al successivo articolo 10, procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti, tramite gli uffici INPS.

Gli assicurati hanno facoltà di chiedere il passaggio a fasce superiori di reddito rispetto a quelle di appartenenza.

L'assegnazione alla fascia superiore richiesta ha effetto dal primo anno successivo a quello in cui la richiesta stessa viene presentata.

Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 10, sulla base delle situazioni aziendali esistenti presso gli uffici provinciali SCAU e di altri accertamenti, provvederanno a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica della classificazione possono presentare ricorso alla sede zonale dell'INPS entro 30 giorni. Sui ricorsi si pronuncia la commissione di cui all'articolo 10.

ART. 4.

*(Retribuzione pensionabile,
determinazione della pensione).*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per « retribuzione pensionabile » deve intendersi l'ammontare della retribuzione annua che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate indicate in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito nella tabella *B* allegata alla presente legge, per il salario medio convenzionale

di cui al quarto comma del precedente articolo 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 1 da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al primo comma si sommano tutte le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali è stato effettuato il versamento dei contributi negli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi anteriore la decorrenza della pensione. La somma delle retribuzioni così ottenuta si divide per il numero delle settimane corrispondenti ed il quoziente si moltiplica per 52.

La retribuzione media determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce a quello precedente la decorrenza della pensione.

I periodi di contribuzione accreditati in epoca anteriore al 1° gennaio 1985, vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile di cui al primo comma del presente articolo, come appartenenti alla prima fascia di reddito cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

Qualora sia dovuto in base alle vigenti disposizioni, alle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo, viene garantito il trattamento minimo di cui al successivo articolo 5.

ART. 5.

(Trattamenti minimi di pensione).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione è equiparato a quello vigente a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 6.

(Perequazione automatica delle pensioni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni erogate dalla gestione sono adeguate con gli stessi criteri e le stesse periodicità rispettivamente vigenti per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 7.

*(Pensioni supplementari
e supplementi di pensione,
ricongiunzione periodi assicurativi).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono calcolate con le norme previste all'articolo 4 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte

integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, a richiesta degli interessati sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 4. A tale fine le retribuzioni medie annuali corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato, vengono trasferite alla gestione previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza alle variazioni dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno che precede la decorrenza della pensione.

ART. 8.

(Adeguamento delle aliquote contributive).

L'aliquota percentuale contributiva prevista dalla tabella *B* allegata alla presente legge può essere variata, con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, su indicazione del comitato di gestione di cui al successivo articolo 15, sentite le organizzazioni professionali della categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale.

ART. 9.

(Risanamento della gestione).

Per conseguire il risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lo Stato assume a proprio carico il disavanzo patrimoniale della gestio-

ne speciale medesima risultante al 31 dicembre 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato assume a proprio carico l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 dalla gestione speciale anzidetta.

ART. 10.

(Commissione provinciale per gli elenchi nominativi dei soggetti assicurati).

Presso ogni ufficio periferico è istituita la commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo dell'assicurazione sociale.

La commissione provinciale è presieduta da un membro scelto tra uno dei designati di cui alla successiva lettera *a)* ed è composta da:

a) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti, operanti nella provincia;

b) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;

c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonia e a mezzadria, operanti nella provincia;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) il direttore della sede provinciale INPS;

f) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale.

La commissione provinciale è costituita con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dura in carica 4 anni.

La commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della commissione centrale di cui all'articolo 11 della presente legge e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della presente legge, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

Gli elenchi sono divisi per categorie e per comune e devono indicare i soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali con la specificazione, distintamente per ciascun nucleo familiare, del titolare d'impresa a coltivazione diretta, del concedente di terreni a colonia o mezzadria, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la commissione provinciale procede alle iscrizioni o alle esclusioni dagli elenchi sulla base degli elementi accertati d'ufficio.

ART. 11.

*(Commissione centrale
per gli elenchi nominativi).*

Presso l'INPS è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 2 della presente legge presieduta dal presidente dell'INPS o da un suo delegato e composta da:

- 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) sei membri designati dalle organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

4) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

5) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonia e mezzadria;

6) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 12.

(Compiti della Commissione centrale).

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica 4 anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) impartire istruzioni alle commissioni provinciali di cui all'articolo precedente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento e l'iscrizione dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale negli elenchi nominativi compilati ai fini del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, nonché alla classificazione delle aziende ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione o esclusione dagli elenchi nominativi;

c) esprimere pareri in materia di previdenza e di assistenza sociale ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

ART. 13.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, assume la denominazione « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Alla Gestione di cui al comma precedente fanno carico tutte le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

ART. 14.

(Bilancio della gestione)

Il bilancio della Gestione di cui all'articolo precedente è unico e può essere articolato in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il Comitato amministratore della Gestione di cui al successivo articolo 15.

ART. 15.

(Comitato amministratore della gestione)

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 14 sovrintende un Comitato amministratore composto, da sei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della categoria di cui al comma precedente eletto tra i sei nominati ai sensi del primo comma.

Ad integrazione del Comitato amministratore il Consiglio di amministrazione dell'INPS nomina un suo rappresentante.

ART. 16.

(Compiti del Comitato amministratore)

Il Comitato amministratore di cui al precedente articolo 15 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministratore dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) dare parere, ai sensi del precedente articolo 14, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili, del bilancio della gestione;

3) dare parere al Consiglio di amministrazione dell'INPS sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni vigenti;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della Gestione;

5) fare proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per il tramite del Consiglio di amministrazione dell'INPS, in materia di contributi e prestazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

7) decidere nei ricorsi in materia di contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

TABELLA A

**PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE**

Anzianità contributiva	Percentuale (a)	Anzianità contributiva	Percentuale (a)
anni 1	2	anni 21	42
anni 2	4	anni 22	44
anni 3	6	anni 23	46
anni 4	8	anni 24	48
anni 5	10	anni 25	50
anni 6	12	anni 26	52
anni 7	14	anni 27	54
anni 8	16	anni 28	56
anni 9	18	anni 29	58
anni 10	20	anni 30	60
anni 11	22	anni 31	62
anni 12	24	anni 32	64
anni 13	26	anni 33	66
anni 14	28	anni 34	68
anni 15	30	anni 35	70
anni 16	32	anni 36	72
anni 17	34	anni 37	74
anni 18	36	anni 38	76
anni 19	38	anni 39	78
anni 20	40	anni 40	80

a) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolando per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva	Aliquota contributiva (per cento)
<i>Prima fascia</i>		
Aziende con reddito fino a lire 1.000	156	7,15
<i>Seconda fascia</i>		
Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000	195	8,15
<i>Terza fascia</i>		
Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000	230	10,60
<i>Quarta fascia</i>		
Azienda con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000	270	11,00
<i>Quinta fascia</i>		
Aziende con reddito oltre lire 5.000	312	12,30